



# COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

Via Roma, 2 – 98070 LONGI (ME) - Tel. 0941 48.50.40 - Fax 0941 / 48.54.01 – 0941 / 48.53.42

Partita IVA: 02 810 650 834 – Codice Fiscale: 84 004 070 839

E mail: [Comune.longi@tin.it](mailto:Comune.longi@tin.it) - c.c.p. 13 92 59 87

## AREA AMMINISTRATIVA

*Servizi Affari Generali – Segreteria – Contenzioso – Contratti – Gestione del Personale – Albo Pretorio – Archivio – Protocollo  
– Notifiche – Sport/Turismo/ Spettacolo e Tempo libero – Manifestazioni culturali e ricreative - Commercio*

Tel. 0941/485040 int. 22, 15 e 30

## SERVIZIO COMMERCIO

## ALLEGATO "A"

# PIANO DI LOCALIZZAZIONE

**DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI DI  
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA** *(Decreto Legislativo 24  
aprile 2001, n. 170 e Decreto 13 novembre 2002 dell'Assessorato Regionale per la  
Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca).*



# CAPO I

## PRINCIPI GENERALI

### **- Articolo 1 -** ***Generalità***

1. Il presente Piano fissa le norme per la localizzazione dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana, in applicazione degli articoli 2 e 6 del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e dell'articolo 9 del Decreto 13 novembre 2002 dell'Assessorato Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca.
2. Il Piano è stato proceduto dalla rilevazione della consistenza dei punti di vendita già esistenti nel Comune e dei quotidiani delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni ed ha ottenuto conto della densità della popolazione, del numero di famiglia, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere e degli altri elementi indicati dalla vigente normativa.
3. Nella determinazione dei punti di vendita il piano tiene conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

### **- Articolo 2 -** ***Obiettivi ed indirizzo del Piano***

1. A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalle norme, il presente Piano si propone di realizzare i seguenti obiettivi:
  - articolazione razionale della rete di vendita nel territorio del Comune, tenendo presente gli usi e le consuetudini locali, agevolando l'accesso del consumatore al punto di vendita;
  - incremento della diffusione di giornali e riviste, anche attraverso la ristrutturazione dei punti di vendita esistenti.

### **- Articolo 3 -** ***Ambito di applicazione del Piano***

1. Il Piano disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di vendita esclusiva della stampa quotidiana e periodica esercitata all'interno di immobili o in chioschi collocati su suolo pubblico o privato.
2. Tale attività comprende la vendita al pubblico delle pubblicazioni aventi la cadenza temporale dei quotidiani e dei periodici, di tutti quei prodotti di tipo editoriale che hanno una regolare autorizzazione, come edizione periodica, dal competente Tribunale
3. Il Piano si applica alle attività di vendita di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170 e dell'articolo 9 del Decreto 13 novembre 2002 dell'Assessorato Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca.



## CAPO II

### AUTORIZZAZIONI

#### **- Articolo 6 -**

##### ***Autorizzazione amministrativa***

1. L'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e dell'articolo 9 del Decreto 13 novembre 2002 dell'Assessorato Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca, nei seguenti casi:
  - nuova apertura, ampliamento, trasferimento dei punti di vendita esclusivi;
  - nuova apertura e trasferimento della localizzazione dei distributori automatici;
  - trasferimento di titolarità dell'esercizio per atto tra vivi o a causa di morte.

##### **L'autorizzazione può essere:**

- permanente
- stagionale
- temporanea

#### **- Articolo 7 -**

##### ***Nuovi punti di vendita esclusivi***

1. L'autorizzazione è rilasciata quando l'istanza è in armonia con le norme del presente Piano, con le altre norme vigenti e con le norme dei regolamenti comunali di igiene, polizia urbana ed edilizia e non in contrasto con le disposizioni in materia di commercio.
2. Possono essere rilasciate nuove autorizzazioni anche in deroga a quanto previsto del presente Piano, quanto vi siano consistenti incrementi della popolazione dovute a nuove urbanizzazioni previo parere delle Organizzazioni sindacali dei rivenditori e delle Associazioni dei distributori ed editori, maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. L'autorizzazione è dovuta alle persone fisiche e alle persone giuridiche.

#### **- Articolo 8 -**

##### ***Punti di vendita esclusivi e non esclusivi***

1. Possono essere autorizzate all'esercizio n. 1 (uno) punto di vendita esclusivo nella zona "A" (Centro Abitato) e ***n. 1 (uno) punti di vendita esclusivo e non esclusivo nella zona "B" (comprendente le frazioni Stazzone, Crocetta e Pado).***
2. Sono fatte salve le localizzazioni dei punti di vendita esistenti.



## **- Articolo 9 -**

### ***Documentazione a corredo della domanda***

1. Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di rivendita di quotidiani e periodici devono essere presentate al Comune di Longi:
2. Il richiedente deve:
  - essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;
  - non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di altri;
  - non essere iscritto in albi professionali;
3. Le domande inoltre devono contenere anche i seguenti dati:
  - ubicazione dell'esercizio o del posteggio su suolo pubblico;
  - dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico ovvero l'avvio della relativa istruttoria per l'acquisizione di questi ultimi;
  - titolarità di autorizzazione per l'esercizio di una delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 2 del Decreto 13 novembre 2002 dell'Assessorato Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca, per le rivendite non esclusive.
4. I dati ed i documenti di cui sopra, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, possono essere sostituiti da idonee dichiarazioni, anche contestuali alla domanda.

## **- Articolo 10 -**

### ***Esposizione della autorizzazione***

1. Ogni titolare è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico l'autorizzazione di cui è provvisto.

## **- Articolo 11-**

### ***Concessione di occupazione di suolo pubblico***

1. Al fine di meglio soddisfare la finalità di diffusione dei mezzi di informazione, nel rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico da destinarsi ai nuovi punti vendita, si devono garantire – secondo la possibilità dell'ambiente prescelto – l'ubicazione e la metratura più idonee, compatibilmente agli altri interessi di uso pubblico del suolo, nel rispetto delle norme vigenti.

## **- Articolo 12 -**

### ***Proprietà nel rilascio delle autorizzazioni***

1. Al fine del rilascio di nuove autorizzazioni per i punti di vendita permanenti o stagionali, in presenza di domande concorrenti, saranno considerati i seguenti criteri di priorità:
  - l'attività è trasferita da una zona satura ad una zona che presente disponibilità in base alle indicazioni del Piano;
  - la maggiore vicinanza dell'attività ai servizi commerciali. Strutture pubbliche, scuole o istituti di cultura ecc;
2. A parità di condizione è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.



### **- Articolo 13 -**

#### ***Trasferimento dell'ubicazione del punto vendita***

1. L'autorizzazione di trasferimento all'interno della stessa zona e sempre concessa nei seguenti casi:
  - la distanza fra le due ubicazioni è inferiore a quella indicata nell'articolo 9 del Decreto 13 novembre 2002 dell'Assessorato Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca;
  - il trasferimento dell'esercizio avviene per cause di forza maggiore.
2. L'autorizzazione al trasferimento ad altra zona è assimilata all'apertura di nuovo punto nella zona di destinazione.

### **- Articolo 14 -**

#### ***Ampliamento del punto vendita***

1. Normalmente le richieste di ampliamento dei punti di vendita sono sempre accolte compatibilmente alle esigenze urbanistiche per le attività da svolgersi negli edifici.

### **- Articolo 15 -**

#### ***Subingresso***

1. In materia di subingresso si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

### **- Articolo 16 -**

#### ***Trasferimento della proprietà o gestione dell'attività***

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà del punto di vendita per atto tra vivi o per causa di morte comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che ne sia provato l'effettivo trasferimento.

### **- Articolo 17 -**

#### ***Distributori automatici***

1. La vendita esclusiva di stampa quotidiana e periodica a mezzo di distributori automatici è soggetta ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 2 e 9 del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.



**- Articolo 18 -**  
**Revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- non venga attivato il punto di vendita nel termine dei sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento della domanda, salvo eventuale proroghe concesse per dimostrare cause di forze maggiori;
- venga sospesa l'attività di vendita per un periodo superiore a **giorni 90 (giorni NOVANTA)**, nel caso di punti di vendita stagionale), giorni, salvo proroga regolarmente concessa su richiesta motivata dell'interessato;
- venga trasferito il punto di vendita in altra ubicazione senza la preventiva autorizzazione;
- venga affidato in gestione il punto di vendita prima che sia intervenuta regolare autorizzazione;
- l'intestatario dell'autorizzazione perda i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- non venga ripetutamente assicurata la parità di trattamento tra le diverse testate come prescritto dell'articolo 4, del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170;
- vengono violate le disposizioni contenute nel Decreto 13 novembre 2002 dell'Assessorato Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca e le disposizioni contenute nel presente Piano.

**- Articolo 19 -**  
**Turni di riposo e orario di attività**

1. Il calendario dei turni di riposo e gli orari giornalieri di apertura e chiusura sono determinati con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



## **CAPO III**

### **PARAMETRI DI PIANO**

#### **- Articolo 20 -**

##### ***Superfici minime per punti di vendita collocati in edifici***

1. Le superfici minime previste nel Piano sono le seguenti: **mq. 15,00 e garantiti i servizi igienico-sanitari.**
2. Le superfici di cui sopra sono richieste per il rilascio dell'autorizzazione sia per l'apertura di nuovi punti di vendita che per il trasferimento degli esistenti.
3. Le superfici di cui al presente articolo non sono vincolati per gli esercizi collocati in chioschi su suolo pubblico e per le attività di vendita svolte a mezzo di apparecchi automatici.

#### **- Articolo 21 -**

##### ***Nuove autorizzazioni***

Le autorizzazioni di nuova apertura di punti di vendita e di trasferimento degli esistenti in altra zone devono trovare la disponibilità risultante al precedente **articolo 8**).

#### **- Articolo 22 -**

##### ***Aggiornamento della dinamica di Piano***

1. L'aggiornamento della disponibilità di autorizzazioni deve essere costantemente effettuata conseguentemente alle variazioni che intervengono, come di seguito:
  - a) diminuendo il contingente nei casi di:
    - autorizzazioni a nuove aperture;
    - autorizzazioni di trasferimento di esercizi in altra zona;
  - b) aumentando il contingente nei casi di:
    - cessione di attività;
    - revoca di autorizzazione;
    - autorizzazione di trasferimento di esercizi.

#### **- Articolo 23 -**

##### ***Distanze minime***

1. Al fine di garantire un miglioramento ed un'equa distribuzione del servizio, vengono determinate le distanze minime tra i punti di vendita esistenti e quelli che si possono inserire nella zona secondo quanto indicato nell'articolo 9 del Decreto 13 novembre 2002 dell'Assessorato Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca.



## **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **- Articolo 24 - Norme transitorie**

1. Sono fatte salve le localizzazioni dei punti vendita esclusivi e non esclusivi già in attività che non rispondono ai parametri stabiliti nell'articolo 9 del Decreto 13 novembre 2002 dell'Assessorato Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca.

#### **- Articolo 25 - Sanzioni**

1. Chiunque viola le disposizioni del presente piano è soggetto alle sanzioni previste dai commi 2 e seguenti dell'articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, nonché dal Decreto 13 novembre 2002 dell'Assessorato Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca.

#### **- Articolo 26 - Rinvio**

1. E' abrogata la delibera commissariale n. 17 del 13 agosto 1993 con la quale è stato adottato il "Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici".
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano, saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia relativa ai piani comunali di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici.
3. Per le competenze si applicano le norme di legge vigenti in Sicilia e lo statuto comunale.

#### **- Articolo 27 - Pubblicità**

1. Il presente Piano, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE.LL. e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione
2. Inoltre copia sarà consegnata al dirigente e/o al responsabile del servizio interessato, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

#### **- Articolo 28 - Entrata in vigore**

1. La deliberazione consiliare relativa all'approvazione del presente regolamento, ad essa allegato, per farne parte integrante e sostanziale, entrerà in vigore ad avvenuta esecutività.
2. Ai sensi dell'articolo 5 del vigente Statuto Comunale, il presente Piano entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua ripubblicazione, dopo che la relativa delibera è divenuta esecutiva.



**PIANO DI LOCALIZZAZIONE  
DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI  
E NON ESCLUSIVI DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**  
*(Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e Decreto 13 novembre 2002 dell'Assessorato Regionale  
per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca).*

**INDICE**

**CAPO I - PRINCIPI GENERALI -**

<b>Articolo</b>	<b>1</b>	<b>Generalità</b>
<b>Articolo</b>	<b>2</b>	<b>Obiettivi ed indirizzo del Piano</b>
<b>Articolo</b>	<b>3</b>	<b>Ambito di applicazione del Piano</b>
<b>Articolo</b>	<b>4</b>	<b>Suddivisione del territorio in zone e previsioni demografiche</b>
<b>Articolo</b>	<b>5</b>	<b>Vendita giornali, quotidiani e periodici in alberghi, pensioni e strutture pubbliche o private</b>

**CAPO II - AUTORIZZAZIONI -**

<b>Articolo</b>	<b>6</b>	<b>Autorizzazione amministrativa</b>
<b>Articolo</b>	<b>7</b>	<b>Nuovi punti di vendita esclusivi</b>
<b>Articolo</b>	<b>8</b>	<b>Punti di vendita esclusivi e non esclusivi</b>
<b>Articolo</b>	<b>9</b>	<b>Documentazione a corredo della domanda</b>
<b>Articolo</b>	<b>10</b>	<b>Esposizione della autorizzazione</b>
<b>Articolo</b>	<b>11</b>	<b>Concessione di occupazione di suolo pubblico</b>
<b>Articolo</b>	<b>12</b>	<b>Proprietà nel rilascio della autorizzazioni</b>



<b>Articolo</b>	<b>13</b>	<b>Trasferimento dell'ubicazione del punto vendita</b>
<b>Articolo</b>	<b>14</b>	<b>Ampliamento del punto vendita</b>
<b>Articolo</b>	<b>15</b>	<b>Subingresso</b>
<b>Articolo</b>	<b>16</b>	<b>Trasferimento della proprietà o gestione dell'attività</b>
<b>Articolo</b>	<b>17</b>	<b>Distributori automatici</b>
<b>Articolo</b>	<b>18</b>	<b>Revoca dell'autorizzazione</b>
<b>Articolo</b>	<b>19</b>	<b>Turni di riposo e orario di attività</b>

### **CAPO III – PARAMETRI DI PIANO -**

<b>Articolo</b>	<b>20</b>	<b>Superfici minime per punti di vendita collocati in edifici</b>
<b>Articolo</b>	<b>21</b>	<b>Nuove autorizzazioni</b>
<b>Articolo</b>	<b>22</b>	<b>Aggiornamento della dinamica di Piano</b>
<b>Articolo</b>	<b>23</b>	<b>Distanze minime</b>

### **CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI -**

<b>Articolo</b>	<b>24</b>	<b>Norme transitorie</b>
<b>Articolo</b>	<b>25</b>	<b>Sanzioni</b>
<b>Articolo</b>	<b>26</b>	<b>Rinvio</b>
<b>Articolo</b>	<b>27</b>	<b>Pubblicità</b>
<b>Articolo</b>	<b>28</b>	<b>Entrata in vigore</b>





# COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

Via Roma, 2 - 98070 LONGI (ME) - Tel. 0941 48.50.40 - Fax 0941 / 48.54.01 - 0941 / 48.53.42  
Partita IVA: 02 810 650 834 - Codice Fiscale: 84 004 070 839  
E mail: [Comune.longi@tin.it](mailto:Comune.longi@tin.it) - c.c.p. 13 92 59 87


## AREA AMMINISTRATIVA

Servizi Affari Generali - Segreteria - Contenzioso - Contratti - Gestione del Personale - Albo Pretorio - Archivio - Protocollo  
- Notifiche - Sport/Turismo/ Spettacolo e Tempo libero - Manifestazioni culturali e ricreative - Commercio  
Tel. 0941/485040 int. 22, 15 e 30


**ALLEGATO "B"**

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ISTRUITA DAL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO COMMERCIO

(Agr. Mario Calderone)  
  
(Firma)

Longi, 26 aprile 2006



PRESENTATA DAL SINDACO

Geom. Antonino Fabio  
  
(firma)

Longi, 26 aprile 2006

## SERVIZIO COMMERCIO

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA DI QUESTO COMUNE.**


**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. , RESI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE 8.06.1990, N. 142, RECEPITO DALLA L.R. 11.12.1991, N. 48.**

**AREA AMMINISTRATIVA: PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA - PARERE FAVOREVOLE.**

LONGI, 26 APRILE 2006



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA  
Geom. Angelo Zingales



# AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE SI  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

LONGI, 26-04-06

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Antonina Ruffini)




The stamp is circular with the text 'COMUNE DI LONGI' around the perimeter and 'UFF. ECONOMICO-FINANZIARIA' in the center. A handwritten signature is written over the stamp.

ALLEGATO

ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 18-05-06 ORE 19.00

*e rep.*



*ALL. "Cu"*

AL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA  
- SERVIZIO COMMERCIO -  
DEL COMUNE DI LONGI (ME)

**OGGETTO:** Parere revisore unico dei conti sulla proposta di deliberazione relativa a: "APPROVAZIONE PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA".

A seguito di richiesta verbale da parte di Codesto Ufficio, il qui sottoscritto **Revisore Unico dei Conti Rag. PRUITI Giuseppe**, nominato con deliberazione consiliare n.07 del 05 febbraio 2005, esecutiva ai sensi di legge, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come previsto dall'articolo 1, comma 1°, lett.i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48:

**VISTA** la proposta indicata in oggetto;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** l'articolo 78 del vigente regolamento comunale di contabilità, il quale al punto 7) prevede il parere sulla proposta per modifiche statutarie, regolamenti e relative modifiche,

**ESPRIME**

parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente per oggetto

"APPROVAZIONE PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA".

Longi li, 27.04.2006

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

( Rag. Pruiti Giuseppe)







Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**IL PRESIDENTE**

F.to Bernardino Bartolo


**Il Consigliere Anziano**

F.to Emanuele Miceli

**Il Segretario Comunale**

F.to Fabio Toscano

\*\*\*\*\*


<p>E' copia conforme per uso amministrativo.</p> <p>Longi, 22 maggio 2006</p> <p><b>Il Responsabile</b> Dell'Area Amministrativa</p> <p>Angelo Zingales</p> 	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi dal <u>26 MAG. 2006</u> al <u>9 GIU. 2006</u>.</p> <p>Longi, <u>12/6/06</u></p> <p><b>L'Addetto</b> F.to <u>M. CALDERARO</u></p> <p><b>Il Responsabile dell'Area Amministrativa</b> F.to <u>A. ZINGALES</u></p>
--	---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-06-06 ai sensi dell'Art. 12 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Longi, 12-06-06

Il Segretario Comunale F.to F. TOSCANO

<p>La presente deliberazione, in data <u>28-6-06</u>, è stata trasmessa per l'esecuzione alle seguenti aree:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> - Amministrativa    <input type="checkbox"/> - Economico-Finanziaria</p> <p><input type="checkbox"/> - Tecnica    <input type="checkbox"/> - Servizi alla Persona</p> <p><b>Il Responsabile dell'Area Amministrativa</b> F.to Angelo Zingales</p>	<p>E' copia conforme per uso amministrativo</p> <p>Longi, <u>28-6-06</u></p> <p><b>IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA</b></p> <p>Angelo Zingales</p> 
---	---